

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 110 Del 15-10-2019

**Oggetto: ASSEGNAZIONE PERSONALE DL 32/2019 A SUPPORTO DELLE ATTIVITA'
DI RICOSTRUZIONE. DETERMINAZIONI**

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 13:00, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

ALTINI ARMANDO	SINDACO	P
FELICI TAINO	ASSESSORE	P
QUINTOZZI MARIA TERESA	ASSESSORE	A
STORTONI LEONARDO	ASSESSORE	P
LIBERATI PISANA	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assiste in qualità di verbalizzante il Vice Segretario Paoloni D.ssa Federica

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisito il solo parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato secondo quanto disposto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in modo palese peralzata di mano

DELIBERA

- Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
- di non essere disponibili a curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti per gli immobili di proprietà privata danneggiati dagli eventi sismici 2016 e seguenti, classificati inagibili a seguito di verifiche effettuate con le schede Aedes, con esito "B" e "C" o "E", limitatamente a livello operativo L4;
- di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267;
- di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari;

Inoltre, in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separati voti, unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di rendere il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di comunicare la presente decisione alla Regione Marche.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.LGS 267/2000;
DL. 32/2019;
Aart. 50 bis D.l. 189/2016;

MOTIVAZIONE

Considerato che a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e del 26 e 30 ottobre 2016 sul territorio comunale si sono verificati gravi danni al patrimonio pubblico e privato, tanto che il Comune di Falerone è stato inserito nell'elenco dei Comuni del cd. "cratere" e cioè nell'elenco dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici di cui sopra;

Visto l'ex art. 50-bis del D.L. n. 189 del 17/10/2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016 così come modificato dall'art. 18 del D.L. n. 8 del 9/2/2017 e dal D.L. n.32 del 18 aprile 2019, il quale prevedeva:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo [9, comma 28](#), del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni, e di cui all'articolo [1, commi 557 e 562](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a complessive trecentocinquanta unità, per l'anno 2017, e fino a complessive settecento unità, per l'anno 2018. Ai relativi oneri si fa fronte per gli anni 2016 e 2017 ai sensi dell'articolo 52 e per l'anno 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 29 milioni di euro.

1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo [9, comma 28](#), del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e di cui all'articolo [1, commi 557 e 562](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo [9, comma 28](#), del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e di cui all'articolo [1,](#)

commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.

3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo

o

2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.

3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-ter, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a cinque.

3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, può essere superiore a trecentocinquanta.

3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste dai sopra citati commi è riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere secondo le modalità previste dal comma 1-bis, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter..

„

Dato atto che a tale scopo a questo Ente sono state assegnate nr. 4 unità;

Precisato altresì che tali assunzioni sono in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e s.m.i.;

Vista la nota trasmessa dal Commissario straordinario del Governo e acquisita al prot. n. 6884 del 27/09/2019 avente oggetto: "assegnazione personale DL 32/2019 a supporto delle attività di ricostruzione" il quale prevede:

a) la possibilità di integrare le unità di personale a tempo determinato ex art. 50 bis del DL 189/2016, al fine di accelerare i processi di ricostruzione e in particolare l'art.22 del succitato decreto il Commissario può autorizzare a stipulare "sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo [omissis] ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione";

b) all'art.23 comma 3 del medesimo decreto "limitatamente agli immobili alle unità strutturali danneggiate

private, che a seguito delle verifiche effettuate con schede Aedes risultino classificati inagibili con esito "B" e "C" o "E" limitatamente a livello operativo L4, i comuni d' Intesa con l' Ufficio Speciale per la Ricostruzione, possono altresì curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni del contributo e di tutti gli adempimenti di conseguenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tutto ciò premesso e considerato;

Considerata la necessità di deliberare in merito;

Richiamati: i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
- di non essere disponibili a curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti per gli immobili di proprietà privata danneggiati dagli eventi sismici 2016 e seguenti, classificati inagibili a seguito di verifiche effettuate con le schede Aedes, con esito "B" e "C" o "E", limitatamente a livello operativo L4;
- di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 15-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CAPPANNARI GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paoloni D.ssa Federica

Prot. n. 9895

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 04-11-19

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paoloni D.ssa Federica

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 04-11-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Paoloni D.ssa Federica

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ È stata affissa all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04-11-2019 al 19-11-2019 senza reclami;
- ☐ È stata comunicata, con lettera n.9895 in data 04-11-19 ai signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dell'art.125, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267;
- È divenuta esecutiva il giorno 15-10-19:
 - ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
 - ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Paoloni D.ssa Federica